DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1994

relativa alle misure di protezione concernenti la trichinosi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 19,

considerando che, in seguito alla manifestazione di casi di trichinosi umana nel territorio della Comunità e alla presenza di trichina in carni di solipedi originari degli Stati Uniti d'America e del Canada rilevata attraverso controlli veterinari, la Commissione, con decisione 93/700/CE [3], ha temporaneamente vietato l'importazione di talune carni fresche di solipedi originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada, assoggettando le carni di solipedi provenienti da tali paesi ad esame per la trichina;

considerando che ulteriori accertamenti veterinari hanno permesso di individuare, nelle carni di solipedi provenienti da uno stabilimento canadese, l'origine dei casi di trichinosi umana; che i provvedimenti restrittivi possono quindi limitarsi a tale stabilimento;

considerando che è opportuno aumentare le dimensioni del campione da utilizzarsi per le analisi delle carni di solipedi originarie degli Stati Uniti e del Canada, in attesa del parere del comitato veterinario permanente;

considerando che la presente decisione andrà modificata in funzione di tale parere e dei risultati delle missioni ispettive condotte dagli esperti della Comunità negli Stati Uniti d'America e nel Canada;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni fresche refrigerate di solipedi originari degli Stati Uniti d'America e del Canada a condizione che le carni, prima di essere esportate, siano state sottoposte ad esame per la trichina, con il metodo della digestione di cui all'allegato I della direttiva 77/96/CEE del Consiglio [4], su un campione di 5 grammi risultato negativo, e purché le autorità veterinarie competenti degli Stati Uniti d'America e del Canada certifichino che il suddetto esame si sia svolto, con esito negativo, su ciascuna carcassa facente parte della consegna.

2. Gli Stati membri subordinano l'importazione di carni fresche refrigerate di solipedi originari degli Stati Uniti d'America o del Canada ad esami occasionali per la trichina, da effettuarsi una volta arrivate nella Comunità, conformemente alle disposizioni della direttiva 77/96/CEE.

3. Gli Stati membri vietano, fino al 28 febbraio 1994, tutte le importazioni di carni di solipedi originari dagli stabilimenti 389, Cofranca Import Export Inc., Yamschiche, Quebec e Canada.

Articolo 2

La presente decisione è valida a partire dal 1° febbraio 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 373 del 21. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[3] GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 57.
[4] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.